



CINA

CONTRATTO DI DEPOSITO E STABILE ORGANIZZAZIONE IN CINA

di

Avv. Francesco Misuraca

www.smaf-legal.com

Solo le imprese straniere che abbiano una sede principale o uno stabilimento in Cina sono considerate residenti a fini fiscali, nel qual caso esse sono assoggettate a tassazione sui redditi.

Tuttavia una società non residente in Cina è assoggettata a ritenuta alla fonte per i redditi prodotti nel territorio, secondo i principi generali. In questo caso si applicano, per determinare i redditi da assoggettare alla predetta ritenuta, alcuni criteri presuntivi.

In ogni caso, non da luogo a residenza fiscale né l'associazione in partecipazione, né un trust né ogni altra ipotesi (incluso un contratto di deposito).

In particolare, il contratto di deposito non darà luogo ad una stabile organizzazione rilevante dal punto di vista fiscale, in quanto solo i locali di deposito del distributore cinese rappresentano stabile organizzazione, non i beni di terzi ivi collocati. A maggior ragione, se si tratta di materiale per usi tecnici, non destinato alla vendita.

Per il resto, i contratti (incluso quello di deposito) sono regolati in Cina da una legge del 1985.

E' consigliabile, dato il diverso sistema giuridico, incline alla prevalenza dell'obbligazione morale su quella giuridica, negoziare pochi punti nel contratto (come una semplice e breve ricevuta di deposito).

Si consiglia anche di ricorrere ad un arbitrato per qualsiasi controversia, a preferenza del ricorso al giudice.